Tutto pur di non pagare

Chi ha vinto un appalto sarà obbligato a fornire una montagna d'informazioni. In caso contrario lo Stato non salderà il suo debito

Appalti trasparenti o stop ai finanziamenti pubblici. Un decreto del Mineconomia individua le informazioni che le p.a. e i soggetti aggiudicatori sono tenuti a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Vanno dall'indicazione delle fonti di finanziamento ai ribassi d'asta registrati, dai pagamenti effettuati allo stato di avanzamento dell'opera fino alle specifiche sui soggetti collegati al progetto a vario titolo. L'adempimento degli obblighi di comunicazione è presupposto del relativo finanziamento a carico del bilancio dello Stato.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

In G.U. il dm attuativo del dlgs 299/2011. Adempimenti necessari per i finanziamenti

Appalti trasparenti o stop soldi

Tutte le informazioni vanno alla banca dati delle p.a.

DI GIANNI MACHEDA

Appalti trasparenti o stop ai finanziamenti pubblici. Con il decreto del mineconomia 26 febbraio 2013, pubblicato sulla *G.U.* n. 54 di ieri, si dà attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, individuando le informazioni che le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Le informazioni, riassunte in una scheda, sono le più varie, e vanno dall'indicazione delle fonti di finanziamento dell'opera (compreso il codice fiscale del cofinanziatore privato) ai ribassi d'asta registrati, dai pagamenti effettuati dalle amministrazioni aggiudicatrici alle imprese che attuano il progetto allo stato di avanzamento dell'opera «misurato» passo passo. Ma rientrano anche le informazioni sull'occupazione creata e quelle più generali su tutti i soggetti collegati al progetto a vario titolo: chi sono, cosa fanno, dimensioni, addetti, rappresentante legale ecc. In sostanza un'operazione trasparenza necessaria anche per monitorare l'andamento delle opere pubbliche e il cui mancato rispetto avrà conseguenze pesanti per gli operatori. Il decreto dell'Economia, infatti, prevede che «l'adempimento degli obblighi di comunicazione (...) è un presupposto del relativo finanziamento a carico del bilancio dello stato, verificato all'atto della sua erogazione dai competenti uffici preposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile». In altre parole, se manca la comunicazione, che è tutta imperniata sul Codice identificativo di gara (Cig) e sul Codice unico di progetto (Cup), il finanziamento viene meno. Le disposizioni del decreto si applicano alle amministrazioni pubbliche ma anche ai soggetti diversi destinatari di finanziamenti e agevolazioni a carico del bilancio dello stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche. Oggetto di rilevazione saranno le opere pubbliche in corso di progettazione o realizzazione alla data del 21 febbraio 2012, nonché quelle avviate successivamente. Per quanto riguarda la tempistica, le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni riferite allo stato di attuazione delle opere alle date del 28 febbraio, del 30 aprile, del 30 giugno, del 31 agosto, del 31 ottobre e del 31 dicembre di ciascun anno e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro i 30 giorni successivi. In questa fase iniziale, la rilevazione riguarderà lo stato delle opere al 30 giugno e l'invio dovrà avvenire tra il 30 settembre 2013 e il 20 ottobre 2013.

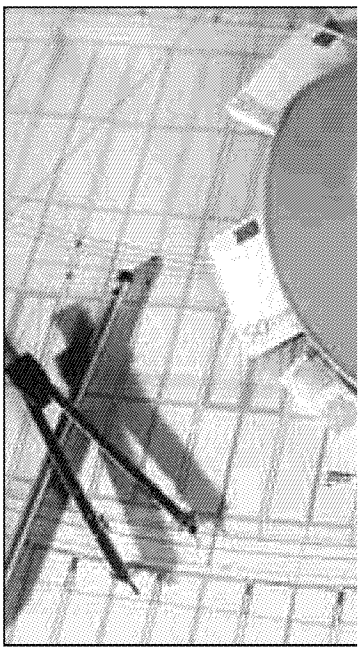

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.